


CODICE COMUNE 11018	Delibera	numero	data
 <i>Città di MAGENTA</i>	C.C.	40	30/07/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### *Seduta di Prima convocazione*

L'anno duemilaquattordici (2014), addi trenta del mese di Luglio, alle ore 16.00, presso la Sala Consiliare della Città in Via Fornaroli n. 30, sotto la presidenza del sig. Eleonora Preti, **presidente** si e' riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione del punto in oggetto, sono presenti i Consiglieri sottoelencati.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. **FARA DAVIDE**.

1.	INVERNIZZI GIANMARCO	Sindaco	SI
2.	COMUNALE VINCENZO		SI
3.	GALEAZZI EUGENIO		SI
4.	MENCONI ELISABETTA		SI
5.	PRETI ELEONORA		SI
6.	MONOLO MARIA TERESA		AG
7.	SCIGLIANO RITA		SI
8.	MAINO MADDALENA LUISA		SI
9.	AMBROSIO ELISABETTA		SI
10.	TOMASSINI TIZIANO		SI
11.	VULCANO MANUEL		AG
12.	VIGLIO NATALE MAURIZIO		SI
13.	MORABITO ROCCO		SI
14.	LAMI GIOVANNI		SI
15.	SGARELLA detto LANTICINA FELICE		SI
16.	GELLI SIMONE		SI
17.	BASILE MARIANGELA		AG

Presenti n. 14 assenti n. 3

## CITTA' DI MAGENTA

CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 30/07/2014 - ORE 16.00

### DELIBERA N. 40

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

RICHIAMATO il D.M. 29 aprile 2014 che ha prorogato al 31 luglio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che il citato art. 1, commi 690 e 692 della L. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che *“La IUC è applicata e riscossa dal comune”* il quale *“designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso”*, intendendo affermare l'unicità del tributo, per il quale è designato un funzionario responsabile;

RITENUTO altresì che essendo la I.U.C. costituita da tre differenti tributi, si ritiene opportuno disciplinare con il regolamento in oggetto tutti gli aspetti comuni ad essi, prevedendo disposizioni che dovranno essere integrate opportunamente da altri differenti regolamenti, uno per ciascun tributo (IMU, TASI e TARI), dal momento che ognuno di essi presenta caratteristiche

profondamente differenti e anche al fine di assicurare la massima semplicità nel caso in cui i regolamenti stessi dovessero essere adeguati in futuro alle modifiche normative intervenute, senza inficiare quanto qui deliberato;

RILEVATO che l'art. 1 comma 682 della L. 147/2013, prevede le materie di potestà regolamentare specifica per TARI e TASI che si ritiene opportuno disciplinare con diversi regolamenti riferiti ai due tributi richiamati;

RILEVATO che l'art. 1 comma 703 della L. 147/2013, dispone che *“L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU”* e pertanto si ritiene opportuno mantenere in essere il relativo Regolamento approvato da questo Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 del 30/07/2014;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 commi 639 – 703 della L. 147/2013 e s.mi, alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 *“ Statuto dei diritti del contribuente”*, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

DATO ATTO CHE , ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 *“1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.”* e sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e l'attestazione di copertura della spesa;

Con voti n. 9 favorevoli ( Gianmarco Invernizzi, Vincenzo Comunale, Eugenio Galeazzi, Elisabetta Mengoni, Eleonora Preti, Rita Scigliano, Maddalena Luisa Maino, Elisabetta Ambrosio, Tiziano Tomassini) n. 5 contrari ( Natale Maurizio Viglio, Rocco Morabito, Giovanni Lami, Felice Sgarella detto Lanticina, Simone Gelli) e nessun astenuto, resi per alzata di mano da n. 14 Consiglieri presenti e n. 14 votanti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;

## **DELIBERA**

1. di approvare il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2014, in base a quanto disposto dall'art. 52 comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53 comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27 comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
3. di pubblicare il regolamento adottato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
4. di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Successivamente con separata votazione:

Con voti n. 9 favorevoli ( Gianmarco Invernizzi, Vincenzo Comunale, Eugenio Galeazzi, Elisabetta Mengoni, Eleonora Preti, Rita Scigliano, Maddalena Luisa Maino, Elisabetta Ambrosio, Tiziano Tomassini) n. 5 contrari ( Natale Maurizio Viglio, Rocco Morabito, Giovanni Lami, Felice Sgarella detto Lanticina, Simone Gelli) e nessun astenuto, resi per alzata di mano da n. 14 Consiglieri presenti e n. 14 votanti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;

## **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000 n. 267.



**CITTA di MAGENTA**

**Regolamento per l'applicazione  
dell'Imposta Unica Comunale**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30/7/14

**Indice**

Art. 1 – Istituzione e composizione del tributo.....	3
Art. 2 – Oggetto.....	3
Art. 3 – Termini e modalità di dichiarazione.....	3
Art. 4 – Funzionario responsabile e accertamenti.....	4
Art. 5 – Accertamento.....	5
Art. 6 – Accertamento con adesione.....	5
Art. 7 – Sanzioni e interessi.....	5
Art. 8 – Riscossione coattiva.....	6
Art. 9 – Somme di modesta entità (importi minimi).....	6
Art. 10 – Rimborsi.....	7
Art. 11 – Contenzioso.....	7
Art. 12 – Entrata in vigore.....	7

### **Art. 1 – Istituzione e composizione del tributo**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale l'Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

### **Art. 2 – Oggetto**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'Imposta Unica Comunale nel Comune di Magenta a norma dell'art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto attiene alle disposizioni comuni nell'ordinamento dei tributi IMU, TASI e TARI, per i quali si applicano altresì i rispettivi regolamenti.
2. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari in vigore nell'ente.

### **Art. 3 – Termini e modalità di dichiarazione**

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione da questo Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

#### **Art. 4 – Funzionario responsabile e accertamenti**

1. La Giunta Municipale designa un Funzionario a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, il Comune provvederà ad emettere e notificare appositi avvisi di accertamento ai contribuenti morosi.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.



### **Art. 5 – Accertamento**

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Su richiesta del contribuente il funzionario responsabile del tributo può concedere nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso soggetto passivo, la ripartizione del pagamento fino a 12 rate mensili. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, riguardo alla possibilità di ulteriore rateazione. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive.

### **Art. 6 – Accertamento con adesione**

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, si applica all'Imposta Unica Comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

### **Art. 7 – Sanzioni e interessi**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 4, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
  5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
  6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
  7. Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale maggiorato di 3 punti percentuali, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- In caso di ravvedimento operoso ex art.13 D.Lgs. 472/1997, si applica il tasso di interesse legale.

#### **Art. 8 – Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

#### **Art. 9 – Somme di modesta entità (importi minimi)**

1. Il contribuente è esonerato dal versamento del tributo nel caso in cui l'importo annuale dovuto, inteso separatamente per ciascun tributo di cui al comma 2 dell'articolo 1, sia inferiore ad euro 12,00.
2. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 (previsto

dall'art. 3 comma 10, Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95), con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.

#### **Art. 10 – Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune di Magenta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza se accolta.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di IUC per gli anni successivi.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 8 del presente regolamento.

#### **Art. 11 – Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 12 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

# CITTA' di MAGENTA

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale N. 40 DEL 30-7-14

avente per OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

**PARERI EX ART. 49 COMMA 1 D.LVO 18.08.2000, N. 267**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

**FAVOREVOLE**

Magenta, li' 23.07.2014



IL DIRIGENTE  
SETTORE FINANZIARIO  
Dott. Davide Fara

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

**FAVOREVOLE**

Magenta, li' 23.07.2014



IL DIRIGENTE  
SETTORE FINANZIARIO  
Dott. Davide Fara

Delibera C.C. n. 40 in data 30/07/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).


Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:

IL PRESIDENTE del C.C.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Eleonora Preti

Dott. FARA DAVIDE



ORIGINALE